

Deliberazione della Giunta comunale n.ro 51 di data 02 settembre 2014, immediat. eseg.

OGGETTO: ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA COSTRUZIONE DI UN INVASO PER ACQUA IRRIGUA IN LOC. RONCHI DI CASTELFONDO. Ricorso al TRGA DI TRENTO DD 20.11.2013 N.RO DI REG. 249/2013. ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO TRANSATTIVO, APPROVAZIONE DEL TESTO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 13.10.2010 il Comune di Castelfondo sottoscriveva preliminare di compravendita immobiliare con il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo sulla base del quale le parti si impegnavano a compravendere le aree di proprietà comunale interessate dall'opera di cui in oggetto, al prezzo complessivo di € 541.000,00, sulla base di stima del valore resa dall'Agenzia del Territorio, datata 15 settembre 2010, allo scopo richiesta dal Comune;
- Nel mese di marzo 2011, su iniziativa del Consorzio di Miglioramento Fondiario e per il tramite del Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale della PAT, venivano aperti i termini del deposito del progetto dell'opera presso il Comune e si procedeva a notificare i proprietari privati dei fondi interessati dall'opera medesima, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- Il 28 marzo 2013, l'Assemblea generale dei soci del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo, deliberava ...”di approvare l'acquisto della particella fondiaria 2744 C.C. Castelfondo di proprietà del Comune di Castelfondo per l'importo totale di € 541.700,00.....”;
- Il 14.08.2013 il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo depositava presso il Comune richiesta di avvio di procedura di espropriazione riferita alle aree necessarie alla realizzazione del bacino, ivi comprese le aree di proprietà comunale a conferma della decisione del CMF di modificare in tal senso il proprio orientamento disattendendo quanto deliberato lo scorso 28 marzo;
- Il Comune si è attivato immediatamente per segnalare l'anomalia nella procedura e rivendicare l'estranietà alla stessa delle aree di proprietà comunale, nonché rilevandone l'illegittimità (nota del Comune dd 03.10.2013 prot. 3273);
- Successivamente, con nota d 10.10.2013 n.ro 3378, il Comune diffidava il CMF ad adempire agli impegni contrattuali assunti in data 13.10.2010, procedendo alla sottoscrizione del contratto definitivo entro il termine di 15 giorni. Diffida senza alcun esito.

Richiamata la propria deliberazione n.ro 104 dd 07.11.2013 avente ad oggetto: “Alienazione terreni di proprietà comunale per la costruzione di un invaso per acqua irrigua in loc. Ronchi di Castelfondo. Azioni a tutela del Comune. Affidamento incarico assistenza legale e patrocinio all'avv. Giampiero Luongo dello studio legale associato avv.ti Luongo – Sartori - Donini e Urciuoli di Trento . (CIG n.ro ZB90C4730B)”;

Richiamata la propria deliberazione n.ro 109 di data 11.11.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Alienazione terreni di proprietà comunale per la costruzione di un invaso per acqua irrigua in loc. Ronchi di Castelfondo. Autorizzazione al sindaco ad agire avanti al TRGA e conferma patrocinio all'avv. Giampiero Luongo dello studio legale associato avv.ti Luongo – Sartori - Donini e Urciuoli di Trento”.

Richiamati qui i presupposti di fatto e di diritto che hanno motivato le citate deliberazioni e sopra riassunti.

Richiamate inoltre qui integralmente le motivazioni allora addotte in esito alla necessità di attivarsi nelle sedi opportune a difesa degli interessi dell'amministrazione e di riflesso degli amministratori in esito all'insorgere di eventuali responsabilità in caso di inerzia, intraprendendo le azioni giudiziali ritenute necessarie e incaricare di conseguenza un legale del patrocinio e dell'assistenza del Comune nella vicenda;

Posto che sulla base di tali presupposti, in data 20.11.2013 veniva depositato al TRGA di Trento al n.249/2013, ricorso contro i provvedimenti relativi all'attivazione della citata procedura espropriativa e correlati e volto, tra l'altro, alla condanna del Consorzio all'adempimento del contratto preliminare di vendita, stipulato con il Comune di Castelfondo in data 13.10.2010 e avente ad oggetto l'acquisto da parte del Consorzio medesimo delle aree di proprietà comunale. Il Consorzio di Miglioramento Fondiario si costituiva contro il ricorso in data 02.12.2013, prot. del TRGA di Trento n. 3465;

Atteso che, di concerto con il legale di fiducia si era ritenuto e si ritiene tuttora che l'intento principale dell'Amministrazione risultasse essere quello di conseguire l'adempimento da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo del contratto preliminare di data 13.10.2010;

Accertato che entrambi gli enti coinvolti, per il tramite dei propri legali hanno mantenuto ininterrotti i contatti al fine di ricercare una soluzione extragiudiziale alla controversia e che, si prospetta ora da parte degli studi legali stessi la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo;

Posto che detta proposta prevede, tra l'altro, l'impegno da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo di dare pieno adempimento al contenuto del preliminare più volte citato a fronte dell'impegno da parte del Comune a recedere dalla azione giudiziaria intrapresa a tutela dei propri interessi;

Visto che la proposta di accordo nel suo complesso può considerarsi più che soddisfacente per l'Amministrazione in quanto, con la sottoscrizione dello stesso si potrà ottenere lo stesso risultato per il quale si è

attivata l'azione contro il Consorzio, in tempi più brevi, con costi al massimo equivalenti, e senza l'alea dell'esito dell'azione giudiziaria;

Ritenuto pertanto di aderire alla proposta di addivenire ad un accordo transattivo con il Consorzio di Miglioramento Fondiario così come ora descritto e vista la bozza di detto accordo elaborata dai legali delle parti e che viene ora letta ed esaminata per l'eventuale approvazione;

Rilevata l'urgenza di procedere in merito;

Accertato che la presente deliberazione non genererà costi aggiuntivi per l'amministrazione dovendosi ritenere già coperti gli oneri per le spese giudiziarie derivanti dall'assistenza e patrocinio nella vicenda, già impegnate con i precedenti provvedimenti citati più sopra;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal segretario comunale (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) ed in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile dell'ufficio finanziario;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art.28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L nel testo vigente;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. In **esito** alla operazione di cessione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo – CMF delle aree di proprietà comunale necessarie alla realizzazione di un invaso per acqua irrigua in loc. Ronchi, alle vicende intercorse in merito descritte nella parte premessa e al relativo ricorso al TRGA di Trento proposto dal Comune in data 14.11.2013, notificato il giorno successivo e depositato in data 20.11.2013 al n.ro di Reg. 249/2013 del Tribunale, di assentire alla proposta di addivenire ad un accordo transattivo con il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo, così come predisposto e proposto dai legali patrocinanti le parti interessate.
2. Di **approvare** pertanto integralmente la bozza di accordo esaminata, nella sua versione definitiva concordata tra i legali delle parti, nel testo che si allega, composta di n.ro 5 fogli uso bollo, che viene allegata la presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di **autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo testé approvato e di tutti gli atti eventualmente necessari a dare buon fin al medesimo.
4. Di **dare atto altresì** che il Sindaco risulta sin d'ora autorizzato alla stipula dell'atto di compravendita definitivo per la cessione da parte del Comune di Castelfondo al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo delle pp.ff. 2235/1, 1923, 1998/1, 1992/2, 2685 CC Castelfondo ora appartenenti alla neocostituita p.f. 2744 di complessivi 49.921 mq per il prezzo di 541.700,00 euro, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dd 11.10.2010 ed in particolare dei punti 1 e 5 del dispositivo della medesima.
5. Di **dare atto**, in esecuzione al p.to 6 della citata deliberazione consiliare n. 50 dd. 11.10.2010, che le spese relative alla stipula degli atti inerenti e conseguenti al trasferimento di immobili di cui trattasi, saranno interamente a carico del consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo.
6. Di **fissare** nel 30 settembre 2014 il termine di cui al p.to 3 dell'accordo transattivo testé approvato, termine entro il quale dovrà essere stipulato l'atto di compravendita definitivo degli immobili.
7. Di **dichiarare**, per le motivazioni espresse in premessa, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
8. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.albotelematico.tn.it.
9. Di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.